



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del territorio e ambiente
ORDINANZA n. 6

del

20 GEN. 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Viste:

- la richiesta di permesso di costruire in sanatoria n. 636/2011, in atti al n. 19338 di prot. del 24-08-2011, presentata dal sig. MACINA Lorenzo legale rappresentante della Assofer Service D.L.F. srl per "Aggiornamento Testimoniale di Stato stabilimento balneare Lido Lucciola, con relativa "relazione tecnica" e "tav. 1";
- la comunicazione n. 27241 in data 28.11.2011 di preavviso di diniego e la successiva n. 652 in data 09.01.2012 inerente il diniego definitivo della istanza di cui innanzi atteso che "le opere non risultano riportate nella concessione demaniale agli atti del Servizio Patrimonio; non risultano presenti nel Testimoniale di Stato agli atti dello stesso Settore e trasmesso dallo stesso istante. Le opere risultano tutte in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia, nonché con quella in materia di tutela del paesaggio, oltre che priva dei prescritti pareri e/o nulla osta degli uffici ed enti preposti alla tutela in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, demaniali, del Codice della Navigazione, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Accertato che le opere sì come riportate nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di permesso in sanatoria n. 636/2011 sono state eseguite in assenza di idoneo titolo abilitante, in contrasto con l'art. 54 del R.D. 30/3/42 n°327 del Codice della Navigazione e con l'art. 142 e seguenti del D.Lgs.vo n°42/2004 recante codice dei Beni Culturali e Ambientali, nonché delle altre prescritte autorizzazioni previste in materia dalla vigente normativa;

Visto l'art. 32 L. 18.06.2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la Pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;

Visto l'art. 27, co.3, del D.P.R. 380/2001;

Visto l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

di sospendere immediatamente e tenere sospesa ogni opera edilizia non riportata nel "Testimoniale di Stato" che interessi lo stabilimento balneare "LIDO LUCCIOLA" sito in territorio di Giovinazzo, in NCEU al Fg. 11 ptc.ile n. dalla 723 alla 745 e n. 316 - 317 - 318 e 862 sino all'adozione di provvedimenti definitivi da assumersi entro i prossimi quarantacinque giorni;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

- al sig. MACINA Lorenzo, i cui dati sono specificati nella scheda allegata, per la propria carica di Legale Rappresentante dello stabilimento balneare denominato Lido Lucciola, perché obbligato ad ottemperare;

l'inoltro:

- al Comando di Polizia Municipale perché accerti l'osservanza del predetto provvedimento e ne curi la trasmissione all'Autorità Giudiziaria;
- alla Capitaneria di Porto di Molfetta, alla Regione Puglia - sez. Demanio - di Bari e all'Ufficio Demanio di questo Ente per competenza;

la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente .

Avverso tale dispositivo i soggetti interessati possono attivare l'istituto della partecipazione al procedimento sancito dagli artt. 9 e 10 della Legge 241/1990.

Pc/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VINCENZO TURTURRO